

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 199 - 7590/2017

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE
URBANISTICA – COMUNE DI CARIGNANO – VARIANTE PARZIALE
N. 10 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Carignano:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 155-11051 del 29/11/1991 e successivamente modificato con le Varianti Strutturali approvate con Deliberazioni G.R. n. 14-23380 del 09/12/1997, G.R. n. 06-2258 del 19/02/2001 e G.R. n. 50-13546 del 16/03/2010;
- ⇒ ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 40 del 21/06/1999, n. 44 del 29/06/2000, n. 13 del 30/01/2001, n. 73 del 16/11/2001, n. 79 del 21/12/2001, n. 17 del 02/03/2006, n. 78 del 13/11/2006, n. 88 del 18/12/2006, n. 25 del 21/04/2008, n. 45 del 18/11/2010, n. 17 del 31/03/2011, n. 18 del 31/03/2011, n. 47 del 20/07/2011, n. 54 del 26/09/2012, n. 42 del 19/07/2013, n. 40 del 19/07/2013 e n. 5 del 12/02/2014 diciassette Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 28 del 30/03/2017, il progetto preliminare della Variante parziale n. 10 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana con Nota in data 27/04/2017 (pervenuto con il

28/04/2017), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(pratica n. VP-11/2017);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 9.347 abitanti nel 1971, 8.861 abitanti nel 1981, 8.647 abitanti nel 1991 e 8.647 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico costante nell'ultimo decennio;
- ⇒ superficie territoriale di 5.070 ettari di pianura. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 4.984 ettari con pendenze inferiori ai 5% (pari a circa il 98 % del territorio comunale) e 86 ettari con pendenze comprese tra i 5% e i 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli sono presenti, 1.947 ettari rientrano nella *Classe I[^]* (pari a circa il 38% della superficie comunale) e 2.970 ettari rientrano nella *Classe II[^]*;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 12 di approfondimento sovracomunale del "*Carmagnolese*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ ricompreso nella zona omogenea 3 "*AMT SUD*" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 18 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- ⇒ è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal PTC2 come "*centro storico di tipo B notevole rilevanza regionale*";
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal P.T.C.2 (art. 22), mentre è individuato dal PTC2 tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- ⇒ sistema produttivo: non è compreso negli ambiti produttivi come definiti dal PTC2;
- ⇒ fa parte del Patto Territoriale di Torino Sud (insieme ad altri 23 comuni, numerose associazioni e Enti) con protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 1999 nella Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla ex Strada Statale (S.S.) n. 20 del Colle di Tenda e Valle Roja; dalla ex S.S. n. 663 di Saluzzo e dalle Strade Provinciali n. 122, 138, 135, 136 e 137;
 - è interessato dal miglioramento della ex S.S. n. 663 Lombriasco-Carignano "Variante da n/e a s/e di Ceretto", dall'adeguamento funzionale del tratto della S.P. n. 663 da Carignano a Lombriasco e dalla variante del Santuario Valinotto S.P n. 138;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Sud 4 con i Comuni di Osasco, Garzigliana, Macello, Vigone, Pancalieri, Lombriasco, Villafranca P.te, Campiglione Fenile e Cavour, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;

- è attraversato dal Fiume Po, dai Torrenti Meletta, Oitana, Ramata e Ottana;
- la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua le aree inondabili in 292 ettari con tempi di ritorno di 3-5 anni, 225 ettari con tempo di ritorno di 25-50 anni e 1.362 ettari con tempi di ritorno superiori a 50 anni;
- il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 1.875 ettari di territorio;

☐ tutela ambientale:

- Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10025 "*Po Morto*", esteso su una superficie di 403 ettari;

preso atto che il Comune di Carignano è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 28 del 30/03/2017 di adozione della Variante parziale n. 10;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 10, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

- riconoscere nel P.R.G.C. il Galassino definito con il D.M. del 01/08/1985, ad oggetto: "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Po Morto e Borgo Cornalese sita nei comuni di Carignano e Villastellone*", quale ambito di interesse paesaggistico, richiamato nel Piano Paesaggistico Regionale (attualmente adottato) con il codice B070 che cartografato interessa terreni agricoli e il nucleo frazionale di Tetti Faule;
- riformulare l'art. 39 "Beni culturali ambientali" nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano;
- recepire nella cartografia del Piano le zone di salvaguardia (zona di tutela assoluta – zona di rispetto ristretta – zona di rispetto allargata) del pozzo "P1-Diaz" come da determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 531 del 06/12/2013;
- cambiare la destinazione urbanistica di un'area posta nella parte nord/ovest del territorio comunale in frazione Brassi, su richiesta del proprietario, da agricola a verde privato, al fine di rendere coerente la destinazione catastale "cortile esclusivo" della "villetta unifamiliare" adiacente, con la destinazione urbanistica senza generare incrementi della capacità insediativa;
- coordinare le destinazioni d'uso consentite dal P.R.G.C. e identificate mediante specifiche sigle nell'art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano con i restanti articoli delle Norme del P.R.G.C. che in alcuni casi riportano locuzioni descrittive con possibili difficoltà interpretative, in particolare viene proposto la definizione dell'attività artigianale compatibile con la residenza distinguendola in due definizioni *PAR1* e *PAR2*;
- stralciare dall'art. 40 "Insediamenti esistenti in contrasto con le caratteristiche ed i vincoli di area" delle N.T.A. del Piano, i commi 40.4 e 40.5 il cui contenuto risulta superato;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 28 del 30/03/2017 di adozione della Variante:
 - " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
 - contiene un prospetto numerico che evidenzia ".....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale n.10 al PRGC il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;

- il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. è pervenuto al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 11/06/2017;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 15/5/2017, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 10 al P.R.G.C. del Comune di Carignano, adottato con deliberazione C.C. n. 28 del 30/03/2017, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C., **verranno formulate osservazioni in merito alla classificazione della Variante, in particolare alla lettera h) comma 5 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: "non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti"**;
3. **che**, alla luce delle osservazioni in merito alla classificazione della Variante, sopraccitata, si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede "*se la....città metropolitana....ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana*";
4. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Carignano per i successivi provvedimenti di sua competenza;
5. **di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 23/5/2017

Il Vicesindaco delegato
al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa
del suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate
(Marco Marocco)